



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

---

PUGLIA

Legge n° 29 del 21/11/2024

BUR n°95 del 25/11/2024

ID: PU24029

(Scadenza 24/01/2025)

“Istituzione della Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione”.

Legge regionale 21 novembre 2024, n. 29 recante “istituzione dell’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione”.

Pubblicata sul BUR n. 95 del 25 novembre 2024.

La presente legge istituisce l’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione (ARTI) quale ente strumentale della Regione Puglia che, in qualità di Agenzia strategica, opera a supporto della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro, nonché quale ente per il trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione della ricerca e dell'innovazione in tutte le sue declinazioni. di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

La legge dispone, al contempo, la soppressione dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione, in sigla sempre ARTI, istituita dall’articolo 65, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e il subentro della nuova Agenzia in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, facenti capo alla soppressa ARTI.

Viene, altresì, stabilito che, in fase di prima applicazione delle predette disposizioni, confluisce nell'Agenzia, tra l'altro, tutto il personale dipendente della soppressa ARTI, che conserva lo stato giuridico ed economico già conseguito alla data di cessazione della stessa. Inoltre, è previsto che nel primo quinquennio decorrente dalla sua istituzione l'Agenzia può procedere a nuove assunzioni esercitando le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli enti di nuova istituzione, di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Infatti l'articolo 9, commi 1 e 2, della presente legge stabilisce che:

“1. Tutto il personale dipendente in servizio presso la soppressa Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione transita nell'istituita Agenzia, conservando lo stato giuridico ed economico già conseguito alla data di cessazione dell'ARTI.

2. Oltre al personale di cui al comma 1, nel primo quinquennio decorrente dall'istituzione della nuova Agenzia, quest'ultima può procedere a nuove assunzioni, sulla base del piano assunzionale redatto in attuazione del programma triennale del fabbisogno di personale e corredato dall'atto di asseverazione del revisore unico redatto con riferimento ai parametri indicati all'articolo 33, comma 1, del d.l. 34/2019 e ai suoi decreti attuativi, esercitando le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli enti di nuova istituzione”.

Infatti, sebbene la legge disponga, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della nuova Agenzia, nella sostanza trasforma la precedente Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione nella nuova Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, in quanto all'articolo 12, comma 2, stabilisce che:

“2. L'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, facenti capo alla soppressa Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione. In fase di prima applicazione delle disposizioni della presente legge confluiscono nell'Agenzia tutto il personale dipendente, i beni materiali e immateriali, mobili e immobili, le attrezzature, i contratti e le convenzioni dell'ARTI”.

Da quanto evidenziato deriva che non è possibile applicare all'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione la disciplina assunzionale degli enti di nuova istituzione prevista dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Infatti, la predetta disciplina in materia di assunzioni riservata agli enti di nuova istituzione va inquadrata nel generale ambito applicativo di tale disposizione normativa recante, tra l'altro, misure di significativo contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e nel complessivo intervento emergenziale operato dal legislatore in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale in tale periodo e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi finanziari concordati in sede europea.

Ulteriormente la lettura del citato articolo 36 del decreto-legge n. 78 del 2010, va coordinata anche con quanto previsto dall'articolo 7, comma 20 (ivi incluso l'allegato 2), del medesimo decreto-legge, che ha disposto la soppressione e incorporazione di numerosi enti e organismi pubblici e, pertanto, le specifiche disposizioni del richiamato articolo 36 si intendono applicabili agli enti di nuova istituzione in quanto non già esistenti nell'ordinamento giuridico, diversamente dal caso in esame, che riguarda la trasformazione di un ente già esistente nell'ordinamento giuridico alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.78 del 2010.

Come evidenziato dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 173 del 2012) "le disposizioni dettate dall'art. 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010 sono complementari alle limitazioni alle assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni contenute nelle generali disposizioni della legislazione statale di principio in materia. In effetti, esse mirano ad evitare che quelle limitazioni (che riguardano le amministrazioni già esistenti) siano eluse mediante l'istituzione di nuovi enti che possano procedere a indiscriminate nuove assunzioni. Pertanto, l'art. 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010 partecipa della natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica".

Al riguardo si ricorda che anche la magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, sez. regionale di controllo per il Piemonte – del. n. 70/2023) ha avuto modo di precisare che “In ogni ipotesi di trasformazione di un ente, formale subentro o avvicendamento sostanziale tra enti, che non comporti un’effettiva soluzione di continuità, ma dia luogo a un trasferimento di titolarità e strutture non può ritenersi integrata l’ipotesi di nuova istituzione. Allo stesso modo la modifica delle competenze di un ente esistente, anche laddove si traduca in un accrescimento considerevole delle medesime, non può di norma essere equiparata e giuridicamente trattata come una nuova istituzione dell’ente. Ciò anche in considerazione del fatto che, ove necessario, ad un ampliamento delle competenze previsto per legge consegue ordinariamente un adeguamento della provvista di risorse umane e materiali rispetto al previgente assetto, che non può tuttavia essere equiparato alla costituzione ex novo della pianta organica (o al suo adeguamento nei primi cinque anni di funzionamento dell’ente). A livello teorico, soltanto una trasformazione delle funzioni di un ente esistente che per forma e impatto sia tanto radicale da ridisegnarne completamente natura e funzioni potrebbe essere equiparata ad una nuova istituzione” (del medesimo tenore anche Deliberazione n. 131/2023/PAR Corte dei Conti Sicilia).

Considerato quanto finora rappresentato l’articolo 9, comma 2, della legge regionale della Puglia n. 29 del 2024 contrasta con quanto disposto dagli articoli 7, comma 20, e 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010 e viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, cui sono ascrivibili i limiti alla spesa di personale nella pubblica amministrazione.

Per i motivi esposti, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale della Puglia 21 novembre 2024, n. 29, recante “istituzione dell’Agenzia regionale per la

tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione", per contrasto con i principi fissati dagli articoli 7, comma 20, e 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e per la violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, riservati alla legislazione statale dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Flash